

tilizzo ed al trattamento di acque reflue ed alla gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche. La SOGESID detiene fra l'altro anche la partecipazione di controllo del Consorzio Sudget operante nel campo della formazione ed assistenza tecnica per la gestione dei servizi idrici ed ambientali e partecipa al Consorzio Semide « Sistema Euro – mediterraneo di informazione sul know – how nel settore dell'acqua »;

L'enorme complessità ed articolazione di tali funzioni, e la loro pregnanza dal punto di vista dell'interesse pubblico sembrerebbe richiedere una assoluta attenzione da parte del gruppo dirigente della società ed in particolare dei suoi organi di vertice;

L'attuale Presidente della SOGESID spa dottor Renato Scognamiglio, risulta aver cumulato in tempi recenti diversi incarichi interni alla società (essendo presidente, amministratore delegato e dirigente della medesima) ed esterni alla medesima (direttore generale della Bagnoli spa, componente del team incaricato della negoziazione con la Commissione europea e del monitoraggio del piano di riduzione dell'indebitamento del Gruppo IRI e del team IRI incaricato delle trattative con la commissione europea nelle procedure di aiuti di Stato nonché presidente dell'ATISALE);

se il Governo ritenga tale situazione funzionale alle esigenze di efficienza, buona amministrazione e trasparenza nella gestione di una società nella implementazione di politiche pubbliche strategiche nel settore idrico e se non ritenga di dover adottare le iniziative di propria competenza per introdurre i criteri in materia di cumulo degli incarichi degli amministratori delle società a controllo pubblico, tali da garantire maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione delle medesime. (4-05918)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

BELLILLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

al termine della scorsa legislatura è stata approvata la legge 8 marzo 2001, n. 40 dal titolo: « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori »;

la legge, presentata nel marzo del 1997, ha introdotto l'istituto della carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o, in alternativa, in strutture di cura, assistenza ed accoglienza, nei casi di detenute madri con figli minori di dieci anni;

la legge ha stabilito che tutte le detenute, anche quelle che hanno compiuto reati gravi, possono beneficiare del nuovo istituto, purché abbiano scontato almeno un terzo della pena, ed in caso di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni;

a due anni dall'entrata in vigore della legge la stessa risulta largamente inapplicata ed è difficile stabilire con certezza il numero delle detenute madri con figli attualmente presenti all'interno delle strutture penitenziarie, essendo anche i dati pubblicati sul sito del ministero della giustizia fermi al dicembre 2001 —:

quale sia effettivamente il numero delle detenute madri che al momento non beneficiano dell'applicazione della legge 8 marzo 2001, n. 40;

per quale motivo si registri ancora, a due anni dall'entrata in vigore della legge « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori », la presenza all'interno delle carceri di minori di dieci anni figli di detenute che non beneficiano delle misure stabilite dalla legge. (4-05915)

* * *